*Bollettino Ufficiale*

– 111 –

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

3 FIDEIUSSIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL’AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REG. (UE) 1305/2013- MISURA – SOTTOMISURA OPERAZIONE (SAL/SALDO)

All’Organismo Pagatore Regionale

Regione Lombardia Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia n. 1

20124 MILANO

Fideiussione n. Luogo e data

PREMESSO CHE

* Il Signor/ o la Signora nato/a a il

C.F. con residenza in via in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta con sede legale in Via , C.F.

 P. IVA iscritta nel registro delle imprese di al numero Rea (di seguito indicato Contraente) con riferimento alla domanda di sostegno n. compresa nel progetto integrato d’area n. titolo approvato con decreto n. del ha richiesto all’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO) **il pagamento del S.A.L./saldo** in assenza di domanda di pagamento di saldo da parte di tutti i partner compresi nel progetto sopra citato per euro *(in cifre e in lettere) corrispondente al per cento dell’importo dell’investimento realizzato di euro*

 *(in cifre e in lettere)* o relativo all’operazione \_.\_. prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia ed inclusa fra le operazioni finanziate ai partner del progetto integrato d’area sopra citato;

* detto pagamento è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro *(in cifra e in lettere)* pari al 100% dell’intero contributo richiesto, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo erogato ove a seguito di istruttoria risultasse che la Società/Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
* qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIÒ PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con

C.F. P. IVA con sede legale in

 Via/località iscritta nel registro delle imprese di n. REA (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale (1) nato a

 il dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore

– 112 –

*Bollettino Ufficiale*

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

nell’interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPLO in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro

 *(in cifra e in lettere).*

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell’importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo previsto per la presentazione delle domande di pagamento di tutte le operazioni finanziate ai partner del progetto integrato, e pertanto fino al

 , maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall’OPLO (2).

1. Lo svincolo della fideiussione è di competenza di OPLO ed avviene con apposita comunicazione scritta inviata al Contraente e al Fideiussore.
2. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE

Timbro e firma Timbro e firma

1. *allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall’Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.*
2. *In alternativa è possibile prevedere la proroga automatica di sei mesi in sei mesi.*

NB: allegare documento d’identità dei firmatari se non sottoscritto digitalmente.